

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSO che

- è pervenuta istanza prot. n. 42934/2025 del 24/07/2025, inoltrata dal sig. D'Auria Vincenzo, nato a Pompei (Na) il 24/02/1990, residente in Angri (Sa) alla via Cervinia n. 34, in qualità di Responsabile tecnico della società "SOIGEA SRL" area lavori Afragola-Fratta, delegata dalla società E-distribuzione, tendente ad ottenere modifiche alla viabilità ordinaria in alcune strade cittadine: via Tripoli civ. 32 (attraversamento) - via 9° tr. Arena civ. 22 (attraversamento) - via II tr. Arena civ. 17 (attraversamento) - traversa Amendola (attraversamento) - via I^ tr. Arena civ. 1 (attraversamento), per la durata di giorni 5 (cinque) dal 28 luglio 2025 al 01 agosto 2025, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, al fine di eseguire lavori di rifacimento del manto stradale;

VISTO che i lavori de quo, vengono effettuati dalla stessa società "SO.I.GE.A srl" con sede legale in via Ingegno zona industriale Lotto 64, Sarno (Sa), e nominando come responsabile della sicurezza del Cantiere il sig. Brachi Ottavio;

RAVVISATO pertanto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, eseguire le opportune modifiche alla viabilità ordinaria;

RICHIAMATA l'O.S. n. 236/2025 DEL 08/07/2025 per disposizione in materia di attività lavorative nei settori agricoli, edili ed affini in condizione di esposizione prolungata al sole, e' fatto divieto di lavoro dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello rischio "ALTO"

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri;

VISTO il Decreto Interministeriale del 22.01.2019 con il quale vengono decretati, ai sensi dell'art. 161 - comma 2bis - del d.lgs. 81/08 s.m.i., i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000;

VISTO gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del D.L. .30.04.92 n . 285 e succ. mod. e ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d. S., emanato con D.P.R. n°495 del 16.12.92;

per i motivi specificati in premessa,

ORDINA

dal 28 luglio al 01 agosto 2025 dalle ore 07.00 alle ore 18.00:

E' FATTO divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento della carreggiata nelle seguenti strade: in via Tripoli civ. 32 (attraversamento) - via 9° tr. Arena civ. 22 (attraversamento) - via II tr. Arena civ. 17 (attraversamento) - traversa Amendola (attraversamento) - via I^ tr. Arena civ. 1 (attraversamento) nel tratto interessato dai lavori.

DISPONE

E' FATTO OBBLIGO alla società SO.I.GE.A srl e al sig. Brachi Ottavio, responsabile della sicurezza di cantiere dei lavori de quo, al quale viene notificata la presente ordinanza:

- di farsi carico, di dare adeguata pubblicità delle modifiche alla viabilità ordinaria impartite con la presente ordinanza, mediante l'affissione di con avvisi di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.
- di farsi carico, dell'installazione di apposita segnaletica stradale verticale di cantiere, in riferimento alle modifiche della viabilità ordinaria apportate dalla presente ordinanza,
- predisporre proprio idoneo personale (Movieri), munito di bracciolo e/o pettorina con segno identificativo, che si adopererà in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti in modo inequivocabile delle restrizione della viabilità ordinaria.
- installazione di segnaletica di inizio cantiere e preavviso istituzione senso unico alternato, lungo la carreggiata delle strade in avvicinamento al tratto di strada interessato dai lavori.
- al termine dei lavori si adopererà al ripristino dello stato dei luoghi dei tratti di strada interessati.

La presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.afragola.na.it - area trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché trasmessa, al Signor Sindaco del Comune di Afragola, al Signor Assessore alla Polizia

Locale del Comune di Afragola, al Signor Dirigente Commissariato di Polizia di Stato Afragola, al Signor Comandante Gruppo Guardia di Finanza Frattamaggiore, Signor Comandante Stazione Carabinieri Afragola, al sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, al Signor Comandante Polizia Locale di Afragola, al signor Ing. Del Settore LL.PP., all'Asl Napoli2Nord postazione 118, alla società e-distribuzione, ognuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione e sorveglianza della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori dei disposti della presente ordinanza saranno contestate le violazioni di Legge.

Il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della Polizia Locale Maggiore dott. Antonio Amore.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dei LL.PP. (DPR 24/11/71, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Campania, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di sua pubblicazione (Legge 3/12/71 n.1034).

IL DIRIGENTE COMANDANTE
(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)